

# Assicurazione di previdenza vincolata CONVITA<sup>save</sup>

Pilastro 3a

Condizioni complementari d'assicurazione (CCA)

	Art.
<b>I. Oggetto dell'assicurazione</b>	
Risparmio legato a fondi di investimento e capitale di decesso	1.1
Definizioni	1.2
Risparmio legato a fondi di investimento	1.3
Estratto conto	1.4
<b>II. Prestazioni</b>	
In caso di decesso	2.1
In caso di vita	2.2
Giustificazione del diritto alle prestazioni	2.3
Versamento in caso di vita	2.4
<b>III. Premi</b>	
Composizione	3.1
Premio di risparmio flessibile	3.2
Premio di rischio	3.3
Premio di costo	3.4
Trasferimento di fondi previdenziali	3.5
Conseguenze della mora	3.6
Rimborso dei premi	3.7
<b>IV. Disdetta</b>	
Estinzione dell'assicurazione	4.1
Riscatto	4.2
<b>V. Trasformazione</b>	
<b>VI. Attinenze all'estero</b>	
Principio	6.1
Definizione di residenza fiscale	6.2
Obblighi di cooperazione e di comunicazione	6.3
Diritto di disdetta dell'assicuratore	6.4

## I. Oggetto dell'assicurazione

### 1.1 Risparmio legato a fondi di investimento e capitale di decesso

Nel quadro della previdenza vincolata (pilastro 3a) CONVITA<sup>save</sup> consente di risparmiare con collocamenti in fondi di investimento e offre una tutela in caso di decesso in forma di una prestazione pari all'1 % del capitale in fondi.

### 1.2 Definizioni

- Il capitale di risparmio corrisponde al valore delle quote del fondo acquisite in un preciso momento.
- Il capitale in caso di vita corrisponde al capitale di risparmio alla scadenza dell'assicurazione.
- Il capitale di decesso corrisponde all'1 % del capitale di risparmio alla data del decesso.

### 1.3 Risparmio legato a fondi di investimento

1.3.1 L'assicuratore propone una gamma di fondi di investimento (fondi). La persona intestataria della previdenza sceglie in quale fondo investire il proprio premio di risparmio.

L'assicuratore è autorizzato in qualsiasi momento ad ampliare o a restringere la gamma di fondi disponibili. Nei seguenti casi l'assicuratore procede alla ricollocazione, comunicando per iscritto alla persona intestataria della previdenza quali fondi sono disponibili in alternativa al fondo scelto e in quale fondo il suo capitale sarà ricollocato:

- il fondo è liquidato;
- il fondo non è più disponibile o è stato chiuso a nuovi investimenti;
- il fondo non risponde più agli standard di qualità. La ricollocazione non ha costi aggiuntivi.

La persona intestataria della previdenza ha trenta giorni di tempo dal ricevimento di questa informazione per comunicare per iscritto all'assicuratore se desidera investire il suo premio di risparmio in un altro fondo tra quelli disponibili, specificando quale. In assenza di questo riscontro, il passaggio al fondo come comunicato dall'assicuratore si considera accettato da parte della persona intestataria della previdenza.

- 1.3.2 La persona intestataria della previdenza partecipa all'evoluzione dei corsi delle quote del fondo. Si fa carico del rischio di una flessione della performance e beneficia di un eventuale accrescimento di valore.
- 1.3.3 L'assicuratore conferisce l'ordine di acquisto delle quote del fondo entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione del premio.  
L'assicuratore conferisce l'ordine di vendita delle quote del fondo entro i cinque giorni lavorativi successivi:  
– alla data di ricezione della comunicazione scritta del decesso;  
– alla data di scioglimento del contratto in caso di riscatto;  
– alla data di scadenza della polizza in caso di sopravvivenza.  
Si applicano i prezzi di emissione e di riscatto validi rispettivamente alla data di acquisto e di vendita delle quote.
- 1.3.4 Eventuali proventi del fondo e retrocessioni distribuiti durante il periodo di copertura assicurativa sono investiti in altre quote del medesimo fondo.
- 1.3.5 Se la persona intestataria della previdenza desidera collocare il capitale di risparmio in un altro fondo tra quelli disponibili (switch), deve informare per iscritto l'assicuratore entro il 20 del mese precedente. L'assicuratore conferisce l'ordine di vendita e di acquisto delle quote del fondo entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo. La persona intestataria della previdenza può vedersi addebitare le spese e commissioni bancarie usuali.

## **1.4 Estratto conto**

All'inizio di ogni anno civile la persona intestataria della previdenza riceve un estratto conto con informazioni sul numero di quote di fondo detenute all'inizio e alla fine dell'anno civile precedente. Inoltre è riportato l'importo delle acquisizioni effettuate mediante proventi del fondo o retrocessioni e delle vendite eseguite per pagare i costi di rischio e i diritti di custodia correnti, nell'anno civile conclusosi.

## **II. Prestazioni**

### **2.1 In caso di decesso**

Se la persona intestataria della previdenza decede durante il periodo di copertura assicurativa, l'assicuratore versa a favore della persona beneficiaria il capitale di risparmio e il capitale di decesso.

### **2.2 In caso di vita**

Se la persona intestataria della previdenza è in vita alla scadenza del contratto, l'assicuratore versa a suo favore il capitale in caso di vita.

## **2.3 Giustificazione del diritto alle prestazioni**

### **2.3.1 Tempistica**

L'assicuratore verifica il diritto alle prestazioni assicurative non appena sono stati presentati tutti i documenti necessari.

### **2.3.2 Obbligo di informazione e di collaborazione**

L'assicuratore è autorizzato a richiedere o a procurarsi informazioni e documenti supplementari. La persona intestataria della previdenza deve svincolare i medici dall'obbligo del rispetto del segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

## **2.4 Versamento in caso di vita**

### **2.4.1 Prelievo ordinario**

Il capitale in caso di vita è versato alla persona intestataria della previdenza alla data di scadenza indicata sulla polizza. La data di scadenza più breve corrisponde a cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Se la data di scadenza indicata sulla polizza non è stata ancora raggiunta, nei cinque anni precedenti l'età ordinaria di pensionamento AVS la persona intestataria della previdenza può richiedere solo il valore di riscatto.

### **2.4.2 Prelievo anticipato**

In caso di estinzione anticipata del rapporto contrattuale in seguito a riscatto prima della data di scadenza più breve ai sensi dell'art. 2.4.1, l'erogazione è consentita se la persona intestataria della previdenza:

- a) beneficia di una rendita intera di invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio di invalidità o di incapacità al guadagno non è assicurato;
- b) utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in un'istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- c) pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata fino a quel momento e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- d) si trasferisce definitivamente al di fuori della Svizzera;
- e) intraprende un'attività indipendente e non è più soggetta al regime della previdenza professionale obbligatoria;
- f) richiede una prestazione d'uscita, che deve essere inferiore a un premio annuo globale.

Il prelievo anticipato è possibile inoltre per:

- g) l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- h) l'acquisizione di partecipazioni a una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- i) la restituzione di mutui ipotecari su questa proprietà.

I prelievi secondo le lettere g), h) e i) possono essere richiesti al massimo ogni cinque anni.

Se la persona intestataria della previdenza è coniugata oppure vincolata da un'unione domestica registrata, il prelievo anticipato del capitale di risparmio conformemente alle precedenti lettere da c) a i) è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge, della coniuge, della partner registrata o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, la persona intestataria della previdenza può adire il tribunale.

### III. Premi

#### 3.1 Composizione

I premi di CONVITA<sup>save</sup> si compongono di un premio di risparmio, un premio di rischio e un premio di costo.

#### 3.2 Premio di risparmio flessibile

La persona intestataria della previdenza è libera di versare nel fondo importi superiori al premio convenuto senza superare tuttavia l'importo massimo previsto per la previdenza vincolata. La persona intestataria della previdenza è parimenti libera di versare nel fondo importi inferiori al premio convenuto, senza subire le conseguenze della mora.

#### 3.3 Premio di rischio

L'importo del premio di rischio varia in funzione dell'età e del sesso. Il premio di rischio è calcolato ogni mese in base all'effettivo capitale di decesso assicurato e addebitato periodicamente al capitale in fondi, al più tardi per la fine dell'anno assicurativo.

#### 3.4 Premio di costo

Se la persona intestataria della previdenza versa un importo inferiore al premio di costo si applicano le conseguenze della mora.

#### 3.5 Trasferimento di fondi previdenziali

La persona intestataria della previdenza può inoltre trasferire in CONVITA<sup>save</sup> capitali previdenziali provenienti dal pilastro 3a in una soluzione unica di pagamento, dopo aver inviato all'assicuratore la documentazione necessaria. L'importo sarà investito nel fondo, previa deduzione dei costi amministrativi, analogamente a un premio di risparmio. Il capitale di decesso assicurato e il premio di rischio aumentano di conseguenza. Questi contributi previdenziali non possono figurare nuovamente su un attestato per l'esenzione fiscale.

#### 3.6 Conseguenze della mora

Se la persona intestataria della previdenza non paga i premi di costo entro la scadenza fissata, l'assicuratore le notifica una diffida scritta con un sollecito a provvedere al pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida con un rimando alle conseguenze della

mora. Se la diffida non produce alcun effetto e il premio di un intero anno assicurativo non risulta pagato, l'assicurazione si estingue alla scadenza del termine della diffida. Se invece il premio di almeno un anno assicurativo risulta pagato, si procede alla trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi conformemente all'art. 5 delle presenti CCA.

#### 3.7 Rimborso dei premi

L'assicuratore rimborsa alle persone beneficiarie i premi di rischio e di costo già riscossi per il periodo successivo al decesso della persona intestataria della previdenza. In caso di riscatto, l'assicuratore rimborsa alla persona intestataria della previdenza i premi di rischio e di costo già riscossi per il periodo successivo alla cessazione dell'assicurazione.

### IV. Disdetta

#### 4.1 Estinzione dell'assicurazione

La copertura assicurativa per il rischio decesso si estingue alla data di efficacia della disdetta.

#### 4.2 Riscatto

Se alla data di efficacia della disdetta non sono stati ancora pagati i premi globali di un anno assicurativo, l'assicurazione si estingue senza valore.

Se alla data di efficacia della disdetta sono stati già pagati i premi globali di un anno assicurativo, viene erogato il valore di riscatto, fatti salvi i requisiti legali citati all'art. 2.4.2. delle presenti CCA.

Il valore di riscatto è pari al capitale di risparmio, dedotti i costi di conclusione non ammortizzati.

Durante i primi due anni assicurativi i costi di conclusione non ammortizzati possono equivalere al capitale in fondi più i premi di rischio e i costi amministrativi non utilizzati. Dal terzo anno assicurativo non è consentito che i costi di conclusione deducibili siano superiori a un terzo del capitale in fondi più i premi di rischio e i costi amministrativi non utilizzati.

### V. Trasformazione

5.1 La trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento di premi è possibile a decorrere dalla successiva scadenza utile per il pagamento dei premi di costo, a condizione che sia stato pagato almeno il premio globale di un anno. In caso contrario, ovvero se l'importo pagato è inferiore al premio di un anno assicurativo, l'assicurazione non può essere trasformata e si estingue di fatto con la cessazione del pagamento dei premi.

- 5.2** Se la persona intestataria della previdenza non paga il premio per tempo ai sensi dell'art. 3.6. delle presenti CCA, l'assicurazione è automaticamente trasformata.
- 5.3** La persona intestataria della previdenza può richiedere la trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a decorrere dalla successiva scadenza utile per il pagamento del premio di costo. La richiesta deve pervenire all'assicuratore per iscritto entro il 20 del mese. Se la richiesta giunge più tardi, la trasformazione diventa effettiva alla seguente scadenza di pagamento del premio di costo.
- 5.4** I premi di rischio e di costo dovuti dopo la trasformazione sono finanziati periodicamente tramite la vendita di quote di fondo acquisite. Se il fondo si evolve negativamente e il valore delle quote è eroso dal finanziamento periodico dei premi di rischio e di costo, l'assicurazione trasformata si estingue senza valore.
- 5.5** Se il valore del fondo prima della trasformazione è inferiore all'importo del premio globale annuo, l'assicurazione si estingue e il valore del fondo è versato alla persona intestataria della previdenza al netto dei costi di conclusione non ammortizzati, salvo sua diversa richiesta esplicita di trasformarla in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.
- 5.6** È possibile riscattare un'assicurazione trasformata in presenza dei requisiti legali citati all'art. 2.4.2. delle presenti CCA.

## VI. Attinenze all'estero

### 6.1 Principio

L'assicuratore non stipula assicurazioni di previdenza vincolata CONVITA<sup>save</sup> con persone fiscalmente residenti all'estero o soggette a sanzioni economiche o di altra natura emesse da governi o organizzazioni internazionali, di cui l'assicuratore deve tenere conto ai sensi del diritto nazionale applicabile.

### 6.2 Definizione di residenza fiscale

Si considera fiscalmente residente in uno Stato ogni persona che, in virtù della legislazione applicabile in detto Stato, vi è assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, di una sua permanenza di durata specifica o di un altro criterio di natura analoga. Una persona può essere fiscalmente residente in un unico o in più Stati.

### 6.3 Obblighi di cooperazione e di comunicazione

La persona intestataria della previdenza è tenuta a cooperare alla determinazione della sua residenza fiscale. È inoltre tenuta a comunicare immediatamente se è soggetta a sanzioni economiche o di altra natura emesse da governi o organizzazioni internazionali. In particolare deve rispondere a tutte le domande che l'assicuratore le pone prima della conclusione del contratto e durante il rapporto contrattuale in modo completo e veritiero. Inoltre l'assicuratore può in qualsiasi momento pretendere che la persona intestataria della previdenza presenti una dichiarazione scritta, integrata dai documenti necessari per comprovare la veridicità della propria dichiarazione.

Se la persona intestataria della previdenza non è disposta a collaborare, l'assicuratore, in mancanza di uno statuto fiscale certo, la considera come fiscalmente residente all'estero.

La persona intestataria della previdenza è inoltre tenuta a comunicare immediatamente per iscritto all'assicuratore eventuali cambiamenti dello statuto fiscale dichiarato.

### 6.4 Diritto di disdetta dell'assicuratore

Se la persona intestataria della previdenza diventa fiscalmente residente all'estero durante il periodo d'assicurazione oppure se viola il suo obbligo di cooperazione e di comunicazione ai sensi dell'art. 6.3. delle presenti CCA, l'assicuratore può disdire il contratto con effetto immediato.

Lo stesso diritto di disdetta compete all'assicuratore se durante il periodo di copertura assicurativa la persona intestataria della previdenza diventa oggetto di sanzioni economiche o di altra natura emesse da governi o organizzazioni internazionali, di cui l'assicuratore deve tenere conto ai sensi del diritto nazionale applicabile.

In caso di disdetta del contratto da parte dell'assicuratore, la persona intestataria della previdenza ha diritto di riscuotere il valore di riscatto.

**CONCORDIA**  
la vostra salute, la nostra priorità

Bundesplatz 15  
6002 Lucerna  
Telefono +41 41 228 01 11  
www.concordia.ch  
info@concordia.ch